

Al. "A"

Condizioni e modalità per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui alla legge regionale 29 aprile 2008 n. 21

Il presente atto definisce le condizioni e modalità per l'attuazione degli interventi agevolativi, di cui all'art. 6 della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21, recante norme per la "Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali" così come modificata dalla legge regionale 11 luglio 2011 n. 28 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile))":

A) Settori di attività economica ammissibili

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla l.r. 21/2008 le piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato 1 del regolamento CE n. 800/2008, operanti nei seguenti settori (Classificazione delle attività economiche ATECO 2007):

B – Estrazione di minerali, Ad esclusione di: 05 Estrazione di carbone (esclusa torba) 05.10 Estrazione di antracite 05.20 Estrazione di litantrace 08.92.0 Estrazione di torba_
C – Attività manifatturiere Ad esclusione di: C 19.1 Fabbricazione di prodotti di cokeria
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F - Costruzioni
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
H – Trasporto e magazzinaggio
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J – Servizi di informazione e comunicazione
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche

N – <i>Noleggjo, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>
Q – <i>Sanità e assistenza sociale</i> Ad esclusione di: 86.1 <i>Servizi ospedalieri</i>
R – <i>Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento</i>
S – <i>Altre attività di servizi</i> Ad esclusione di: S 94 <i>Attività di organizzazioni associative</i>

B) Modalità di selezione per l'accesso alle agevolazioni

1. Le domande di agevolazione sono istruite sulla base dell'ordine cronologico di presentazione o completamento.
2. L'attività istruttoria svolta dal soggetto attuatore degli interventi è tesa a verificare:
 - a) la sussistenza dei requisiti soggettivi e di tutte le condizioni previste per l'ammissibilità alle agevolazioni, nonché la completezza e l'idoneità della documentazione presentata dall'impresa;
 - b) la capacità dell'impresa di far fronte all'intero servizio del debito;
 - c) le prospettive economiche e finanziarie dell'impresa, sulla base del piano industriale presentato;
 - d) il possesso del requisito del potenziale di sviluppo a contenuto innovativo, di cui all'articolo 1 del d.p.g.r. 42/R/2011, per le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della l.r. 21/2008.
3. Il contributo per l'abbattimento del tasso di interesse, di cui **all'art. 5, comma 1, lettera a)** della l.r. 21/2008, è concesso in forma attualizzata al momento della comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore.
4. La garanzia, di cui **all'art. 5, comma 1, lettera b)** della l.r. 21/2008, è concessa entro il termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di completamento della stessa.
Il finanziamento è erogato dal soggetto finanziatore entro sei mesi dalla data di concessione della garanzia.
5. La partecipazione al capitale di rischio dell'impresa, di cui **all'art. 5, comma 1, lettera c)** della l.r. 21/2008, è disposta entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di completamento della stessa.

C) Misura delle agevolazioni e importi massimi ammissibili

1. Il contributo in conto interessi, di cui **all'art. 5, comma 1, lettera a)** della l.r. 21/2008, è pari al 70% dell'importo degli interessi gravanti sul finanziamento garantito.
2. La garanzia, di cui **all'art. 5, comma 1, lettera b)** della l.r. 21/2008, è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'ammontare del finanziamento. L'importo massimo garantito è pari a € 250.000,00, a fronte di un importo massimo del finanziamento di E. 312.500,00, la durata massima del finanziamento è fissata in quindici anni eventualmente comprensivi di un anno di preammortamento.
3. La quota del finanziamento oggetto dell'agevolazione destinata al capitale circolante connesso agli investimenti non può essere superiore al 40% del finanziamento stesso.
4. L'importo massimo delle partecipazioni al capitale di rischio delle imprese, di cui **all'art. 5, comma 1, lettera c)** della l.r. 21/2008, è pari a € 100.000,00. La partecipazione al capitale deve essere sempre di minoranza ovvero non può in alcun caso superare il 49% del capitale dell'impresa. La partecipazione deve essere smobilizzata entro 7 anni dal momento della sua assunzione.

D) Riparto delle risorse

1. Le risorse stanziare annualmente per l'attuazione degli interventi previsti dalla l.r. 21/2008 sono così ripartite fra le diverse tipologie di imprese identificate all'art. 1, comma 1 della l.r. 21/2008:
 - a) Imprese di giovani: 50%
 - b) Imprese femminili: 30%
 - c) Imprese costituite da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali: 20%
2. Le stesse risorse sono altresì ripartite fra le diverse tipologie di agevolazioni, di cui all'art. 5, comma 1 della l.r. 21/2008, nel modo seguente:
 - a) Contributi in conto interesse: 30%
 - b) Prestazione di garanzie: 60%
 - c) Partecipazioni di minoranza al capitale delle imprese: 10%
3. La Giunta Regionale si riserva di modificare la ripartizione delle risorse sopra indicate per adeguarla all'entità delle richieste presentate rispetto alle tipologie di imprese e alle tipologie di agevolazioni.

E) Criteri per la pubblicizzazione e informazione degli strumenti agevolativi

1. E' garantita una adeguata pubblicizzazione ed informazione degli strumenti agevolativi ai potenziali beneficiari:

- a) mediante una campagna di comunicazione ad hoc, la distribuzione di materiale informativo, un numero verde dedicato;
- b) attraverso il portale regionale del Progetto GiovaniSI' e il sito web di Fidi Toscana;
- c) mediante la costituzione di reti con le Banche, le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato, le associazioni di categoria, gli Sportelli Unici per le Attività Produttive, le Università, i Centri per l'Impiego ecc.